SENTENZA DELLA CORTE
DEL 14 DICEMBRE 1979 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

«Inadempimento di Stato — ravvicinamento delle legislazioni — strumenti per pesare»

Causa 93/79

Massime

Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione — Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)

Uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.

Nella causa 93/79,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE rappresentata dai sigg. Alberto Prozzillo e Auke Haagsma, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975, n. 75/410/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183, pag. 25),

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
vicecancelliere: J. A. Pompe,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

La direttiva 75/410/CEE s'inquadra in una serie di direttive riguardanti gli strumenti di misura ed è prevista espressamente dal «Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi risultanti da disparità fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri», adottato dal Consiglio il 28 maggio 1969 (GU n. C 76, pag. 1). Essa ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare totalizzatori continui montati su trasportatori a nastro, che sono strumenti per pesare a funzionamento automatico, destinati a determinare la massa di un prodotto sfuso, senza frazionamento sistematico, durante lo scorrimento ininterrotto del nastro.

La direttiva di cui trattasi stabilisce i requisiti che devono possedere gli strumenti in questione, e fissa in particolare le prescrizioni metrologiche e tecniche, nonché le norme di controllo, affinché tali strumenti possano ricevere i marchi e contrassegni CEE descritti nell'allegato della direttiva. In conformità al sistema stabilito da una direttiva-quadro del 26 luglio 1971, detti strumenti richiedono una «approvazione CEE del modello» che, come indica lo stesso nome, riguarda un modello determinato, nonché una «verifica prima CEE». Gli strumenti sono muniti di un contrassegno o di un marchio CEE, attestante che essi hanno subito i controlli e soddisfano le condizioni di cui alla direttiva, e devono quindi poter circolare liberamente nella Comunità senza subire nuovi controlli alle frontiere.

Per quanto riguarda il seguito che gli Stati membri dovevano dare alla direttiva, l'art. 4 stabilisce il termine di diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa per conformarsi a quest'ultima ed informarne la Commissione. Poiché la direttiva è stata notificata il 27 giugno 1975, il termine suddetto è venuto a scadenza il 27 dicembre 1976.

Non essendosi l'Italia conformata alle disposizioni della direttiva nel termine stabilito, la Commissione, con lettera in data 16 giugno 1977, la invitava a presentare le sue osservazioni, come previsto dall'art. 169 del Trattato.

Dalla risposta della Rappresentanza permanente dell'Italia, giunta alla Commissione mediante telex del 31 ottobre 1977, risulta che le autorità italiane avevano preparato due disegni di legge intesi a dare attuazione alla direttiva di cui trattasi, i quali si trovavano già dinanzi al Senato e potevano essere adottati con procedura d'urgenza.

In seguito ad una proroga del termine fissato nell'art. 169 del Trattato, la Rappresentanza permanente dell'Italia comunicava alla Commissione, con telex 3 maggio 1978, che il Governo italiano aveva approvato, il 14 aprile, un decreto legge che recepiva nell'ordinamento interno la direttiva 75/410/CEE. Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione italiana, questo decreto sarebbe stato privo d'effetti se non fosse stato convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Ora, la Commissione non riceveva alcuna informazione dalla quale risultasse che il decreto legge era stato convertito in legge.

Stando così le cose, la Commissione rivolgeva al Governo italiano un parere motivato in data 13 luglio 1978. Essa non riceveva alcuna risposta ufficiale a tale parere.

Il presente ricorso, datato 22 maggio 1979, è stato registrato nella cancelleria della Corte il 14 giugno successivo.

Con lettera 24 agosto 1979, la Commissione ha rinunciato a presentare una memoria di replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

«— constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 75/410/CEE del 24 giugno 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato;

— condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio».

La *Repubblica italiana* non ha precisato le sue conclusioni.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nel ricorso, la *Commissione* sostiene che il carattere vincolante delle direttive, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare i termini da esse stabiliti. Ciò risulta dalla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 10/76, Commissione c/ Repubblica italiana, Racc. 1977, pag. 1359).

Dalla giurisprudenza (sentenza 100/77, Commissione c/ Repubblica italiana, Racc. 1978, pag. 879) emerge inoltre chiaramente che uno Stato membro non può invocare difficoltà interne o norme dell'ordinamento nazionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la mancata osservanza degli impegni o dei termini risultanti dalle direttive comunitarie.

Nel controricorso, il *Governo italiano* sottolinea che i due disegni di legge presentati al Senato nell'ottobre 1977 sono decaduti per l'anticipato scioglimento delle Camere. A suo avviso, il fatto di aver emanato un decreto legge, il 14 aprile 1978, prova che lo stesso Governo non ha risparmiato i suoi sforzi per ottemperare agli obblighi incobentigli, e che, se tali sforzi non sono stati coronati da successo, ciò è dovuto agli avvenimenti politici e parlamentari. Esso si augura che l'approvazione del Parlamento intervenga al più presto, in modo che, nel presente giudizio, possa considerarsi cessata la materia del contendere.

Nella lettera del 24 agosto 1979, la *Commissione* sostiene che né l'intenzione, né la speranza del Governo italiano, né le motivazioni addotte per giustificare la mancata trasposizione della direttiva nel diritto interno siano di natura tale da eliminare l'infrazione in cui tale mancata trasposizione si concreta.

La Commissione, rappresentata dal dr. A. Prozzillo, in qualità di agente, e il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, hanno svolto le proprie difese orali all' udienza del 22 novembre 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 dicembre 1979.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 giugno 1979, la Commissione ha presentato a questa Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato omettendo di adottare, entro il termine stabilito, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183, pag. 25).

2 A norma dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quanto da essa prescritto entro diciotto mesi dalla sua notifica. Nel caso di specie questo termine è scaduto il 27 dicembre 1976.

3 Il Governo italiano non contesta l'inadempimento di cui gli viene fatto carico. Esso si limita a far presente che il ritardo nell'attuazione della direttiva di cui trattasi è dovuto al fatto che gli sforzi da esso spiegati per ottemperare agli obblighi incombentigli in base alla direttiva stessa non sono stati coronati da successo in ragione di avvenimenti politici e parlamentari: infatti il decreto legge emanato per l'attuazione della direttiva ed entrato in vigore il 23 aprile 1978 non è stato convertito in legge dalle Camere entro il termine stabilito dalla Costituzione ed ha pertanto perso efficacia; d'altro canto, i due disegni di legge che il decreto legge aveva unificato e che erano stati presentati al Senato sono decaduti in conseguenza dello scioglimento anticipato delle Camere.

4 Va ricordato che uno Stato membro non può invocare norme o prassi del suo ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.

5 Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.

Sulle spese

6 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

7 La convenuta è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183, pag. 25) è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.

2° La convenuta è condannata alle spese.

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore

Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1979.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

Cancelliere aggiunto

Il presidente

H. Kutscher